

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1094)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 2 maggio 1973 (V. Stampato n. 1257)

**d'iniziativa dei deputati VINEIS, FERRI Mario, MACCHIAVELLI,
DELLA BRIOTTA, CASTIGLIONE, SPINELLI e STRAZZI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 maggio 1973*

Concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche, e dei mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11 anche per gli impianti che rimangano in esclusiva proprietà all'ENEL

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I contributi previsti dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato dall'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 719, nonché la contrazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11, sono ammessi anche quando gli impianti per la distribuzione di energia elettrica rimangano in esclusiva proprietà dell'Enel.